

## **OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: PICCOLI)

Roma, 19 dicembre 2013

Sull'atto del Governo:

### **Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (n. 58)**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che esso è stato predisposto dal Governo in attuazione della delega legislativa conferita dall'articolo 1 della legge di delegazione europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 96), per dare attuazione alla direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;

considerato che la direttiva 2011/70/Euratom ha la finalità di garantire la sicurezza e la sostenibilità nella gestione di tutti i rifiuti radioattivi presenti e futuri, attraverso il loro smaltimento in impianti adeguati, quale che sia il futuro dell'energia nucleare e delle applicazioni non legate all'uso energetico;

considerato, inoltre, che essa si pone in logica successione rispetto alla direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari, ma si estende anche a ogni forma di produzione di rifiuti radioattivi come quelli generati dalla medicina, dall'industria, dall'agricoltura e dalla ricerca, e che, per quanto riguarda l'Italia, la maggior parte dei rifiuti radioattivi derivano dalla disattivazione delle centrali nucleari che hanno prodotto energia elettrica fino alla seconda metà degli anni Ottanta;

condiviso il principio ispiratore della normativa, secondo cui l'onere di attuare in modo sicuro e definitivo lo smaltimento del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi non può essere demandato alle generazioni future, e condivisa la regolamentazione a livello dell'Unione, in quanto la gestione dei rifiuti nucleari ha per sua natura una portata transfrontaliera, in relazione ai risvolti legati alla sicurezza;

preso atto che la direttiva prevede che gli Stati membri istituiscano e mantengano politiche nazionali relative alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, avendo ciascuno Stato la responsabilità ultima riguardo ai rifiuti generati nel proprio territorio, facendo salvo il diritto dello Stato membro di restituire i rifiuti radioattivi trattati al Paese di origine, qualora li avesse ricevuti per essere sottoposti a trattamento o recupero;

---

Al Presidente  
delle Commissioni riunite 10<sup>a</sup> 13<sup>a</sup>  
S E D E

considerate le singole disposizioni dello schema di decreto legislativo che danno attuazione alla direttiva 2011/70/Euratom e in particolare l'articolo 6 che prevede l'istituzione dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), quale Autorità di regolamentazione competente ai sensi dell'articolo 6 della direttiva, dotato dei prescritti requisiti di indipendenza e destinato a rilevare le competenze che erano state attribuite transitoriamente all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e l'articolo 4 diretto a coordinare le funzioni della Società gestione impianti nucleari (SOGIN) con quelle dell'istituendo Ispettorato, nonché l'articolo 7 che contiene disposizioni per la definizione del Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, ai sensi dell'articolo 11 della direttiva;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

in relazione all'articolo 3, comma 9, lettera e), punto 5, dello schema di decreto legislativo, valutino le Commissioni di merito l'opportunità che sia prevista, ai fini di una maggiore trasparenza, l'obbligatorietà della accessibilità al pubblico delle verifiche relative alla gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, qualora non confliggano con la riservatezza delle informazioni proprietarie e di sicurezza. A tal fine si suggerisce che ISIN predisponga, in coordinamento con i programmi dell'Agenda digitale italiana, un adeguato sistema informativo e di relazione con i portatori di interessi, in grado di consentire la tracciabilità delle attività e delle azioni concernenti la gestione dei rifiuti nucleari e di permettere un agevole coordinamento tra i vari soggetti interessati;

inoltre, in relazione all'articolo 6, comma 17, dello schema di decreto legislativo, valutino le Commissioni di merito l'opportunità che siano introdotte specifiche disposizioni per la definizione dei corrispettivi che ISIN è autorizzata a richiedere agli operatori del settore, che siano in linea con i criteri di efficienza ed economicità e con gli analoghi corrispettivi previsti in altri Stati dell'Unione in relazione alle medesime prestazioni.

Giovanni Piccoli